



2.11.90.02

29 maggio 2025

Ordinanza municipale concernente l'uso della piscina comunale (S. Martino) della Città di Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 162 e 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento comunale di Mendrisio;
- il Regolamento comunale sui beni amministrativi del Comune di Mendrisio;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Mendrisio e relativa Ordinanza;
- la norma relativa alla sorveglianza di piscine e bagni pubblici dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi,

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'uso della piscina comunale (S. Martino) della Città di Mendrisio.

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo della piscina comunale S. Martino (in seguito piscina) da parte del pubblico.

Art 2 Date e orari di apertura

Le date e gli orari di apertura sono decisi annualmente dal Municipio ed esposti al pubblico.

Art. 3 Accesso

1. I bagnanti possono accedere alla piscina pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento.
2. I bambini fino a 10 anni di età possono accedere solo se accompagnati da una persona maggiorenne responsabile. A partire dagli 11 anni d'età, i minori sono ammessi anche senza accompagnatore, in ogni caso, i genitori restano responsabili del comportamento e della sicurezza dei propri figli, anche quando non sono presenti all'interno della piscina.
3. I titoli di accesso non sono trasferibili.
4. I prezzi delle singole entrate e degli abbonamenti sono stabiliti dal Municipio.
5. L'entrata è consentita fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura.
6. Gli animali non sono ammessi.

Art. 4 Limitazione dell'affluenza

1. Raggiunto il limite massimo giornaliero di entrate stabilito dal Municipio, la piscina viene chiusa e l'accesso è permesso unicamente ai cittadini in possesso della tessera personale (Mendrisio Card).
2. L'afflusso degli utenti può inoltre essere sospeso in caso di:
 - necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
 - situazioni di emergenza, a giudizio del personale di servizio.

Art. 5 Chiusura

1. Gli utenti sono tenuti a lasciare le vasche 15 minuti prima della chiusura della piscina.
2. Gli armadietti devono essere liberati entro la chiusura della piscina.

Art. 6 Chiusure anticipate

1. In caso di chiusura anticipata (giornaliera) a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli o in caso di chiusura temporanea per cause di forza maggiore, gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso sul prezzo d'entrata.
2. In caso di chiusura anticipata (stagionale) i detentori di abbonamenti non avranno diritto ad alcun rimborso sul prezzo dell'abbonamento.

Art. 7 Norme di comportamento generali

1. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni norme di igiene.
2. Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte.
3. All'interno della piscina è obbligatorio indossare il costume da bagno. Tale obbligo si estende anche ai bambini e neonati. Il "topless" non è permesso.

Art. 8 Norme igienico sanitarie

1. È richiesto il rispetto delle più elementari norme d'igiene e pulizia.
2. È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle vasche.
3. Prima e dopo il bagno gli utenti sono tenuti a disinfettare i piedi utilizzando gli appositi apparecchi.
4. L'accesso alle vasche è vietato a persone affette da malattie della pelle, nella misura in cui infettive e contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate, con bende o con cerotti.
5. I capelli lunghi vanno legati.

L'acqua delle vasche è condizionata con la più moderna tecnologia, non è tuttavia possibile escludere reazioni indesiderate a pelli sensibili.

Art. 9 Norme di sicurezza

1. I bambini fino a 10 anni compiuti, come pure qualsiasi altro utente non in grado di nuotare, devono rimanere costantemente sorvegliati da un adulto. Possono entrare in acqua solamente se accompagnati da una persona maggiorenne, ai sensi del Codice Civile Svizzero, che se ne assume la sorveglianza e la responsabilità.
2. Gli utenti che soffrono di disabilità fisiche o psichiche riconosciute devono essere sorvegliati da un accompagnatore proprio.

Art. 10 Primi soccorsi e allarme

Bagnanti in difficoltà devono essere prontamente aiutati e soccorsi. In caso di pericolo di annegamento è obbligo allarmare immediatamente i bagnini e/o il personale.

La celerità dell'intervento è decisiva per limitare le conseguenze di un annegamento.

Art. 11 Infermeria

All'infermeria è garantita una presenza negli orari indicati.

Qualora non sia presente una persona, l'utenza può rivolgersi ai bagnini e/o al personale.

Art. 12 Responsabilità

1. Il Comune di Mendrisio non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi, sia all'interno che all'esterno della piscina, così come per oggetti lasciati incustoditi o smarriti.
2. Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato a persone o cose, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone a lui affidate.
3. Oggetti ritrovati devono essere consegnati alla cassa principale.

Art. 13 Videosorveglianza

Alfine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale l'area dell'entrata e l'area della buvette sono videosorvegliate.

Le relative immagini possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.

CAPITOLO 2

Norme di utilizzo

Art. 14 Utilizzazione degli impianti

1. Le vasche sono riservate a chi sa nuotare autonomamente. I bambini che non sono in grado di nuotare autonomamente, in ogni caso quelli di età inferiore a 10 anni, possono entrare in acqua solamente se accompagnati da una persona adulta che ne assume la sorveglianza e la responsabilità.
2. La vasca piccola (60 mq) è riservata ai bambini fino agli 8 anni compiuti, sotto la sorveglianza e responsabilità di un adulto.

Art. 15 Gruppi

1. L'uso delle vasche può essere concesso, alle condizioni stabilite dal Municipio, a scolaresche, gruppi, associazioni, ecc. sotto sorveglianza dei rispettivi responsabili.
2. Il docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nella struttura. Essi sono tenuti a fare rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
3. Per ogni 12 persone vi deve essere la presenza di almeno un docente, monitore o accompagnatore responsabile.
4. Quando lo stabilimento balneare è utilizzato solo da associazioni, scuole o altri gruppi (alla chiusura della struttura al pubblico), la sorveglianza dei bagnanti può essere sospesa a condizione che gli utenti si siano impegnati con un contratto scritto a farsi carico loro stessi della sorveglianza degli specchi d'acqua. A tale scopo, gli utenti dovranno obbligatoriamente disporre di sorveglianti in possesso almeno di un brevetto «SSS Plus Pool» con BLS/AED aggiornato.
5. L'entrata e l'uscita dalla piscina deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile.

Art. 16 Emergenze o allarmi

1. In caso di imminente temporale, ecc. si deve uscire immediatamente dall'acqua.
2. L'utenza è tenuta a seguire le istruzioni impartite dai bagnini o dal personale addetto.

Art. 17 Rifiuti

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 18 Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni vincolanti possono essere esposte in loco.

CAPITOLO 3

Divieti

Art. 19 Divieti generali

1. All'interno della piscina vigono i seguenti divieti:
 - a. spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei pressi delle vasche;
 - b. i giochi di palla all'infuori delle aree appositamente delimitate;
 - c. ogni comportamento che possa arrecare disturbo/pericolo agli altri utenti o violare il comune senso del pudore;
 - d. accedere alle docce e alle vasche con le scarpe ai piedi;
 - e. effettuare operazioni di toilette personale;
 - f. consumare cibi e bevande negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nella zona delle vasche;
 - g. fumare all'interno del perimetro delle vasche e sulla tribuna situata sopra il locale filtri;
 - h. l'utilizzo di contenitori e oggetti in vetro;
 - i. fare fotografie e/o video senza autorizzazione;
 - j. accedere ai locali di servizio.
2. L'utilizzo degli apparecchi di riproduzione del suono degli utenti è ammesso all'esterno e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica.
Il personale addetto, inclusi i bagnini, è autorizzato a richiedere lo spegnimento degli apparecchi sonori (quali radio, telefoni cellulari o altri dispositivi) qualora il loro utilizzo arrechi disturbo.

Art. 20 Divieti per le vasche

All'interno delle vasche è in particolare vietato:

- a. lasciare incustoditi i bambini con età inferiore ai 10 anni; i bambini di età inferiore ai 10 anni non possono accedere alle vasche senza un accompagnatore maggiorenne. Possono accedere da soli dopo gli 11 anni compiuti. I genitori rispondono per i propri figli minorenni se non accompagnati;
- b. tuffarsi dai bordi delle vasche e al di fuori delle zone appositamente predisposte con blocchi di partenza. Durante il tuffo è obbligatorio prestare la massima attenzione alla presenza di altri bagnanti, anche sottacqua, e al comportamento degli altri tuffatori;
- c. appoggiarsi e sedersi sulle corsie;
- d. l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini, cuscini o simili e palette a mano ad eccezione nelle aree delimitate;
- e. giocare al pallone e con palle di ogni genere, nella vasca olimpionica;
- f. l'uso di occhiali da sole o da vista, indumenti, effetti personali. È ammesso l'uso di maschere o occhialini per il nuoto;
- g. entrare in acqua vestiti (ad eccezione del Burkini se in materiale neoprene).

CAPITOLO 4

Società sportive

Art. 21 Principio

1. Durante gli orari di apertura al pubblico, il Municipio può stabilire l'occupazione totale o parziale delle vasche da parte di società sportive di nuoto.
2. Il piano di occupazione è esposto alla cassa e non dà diritto a rimborsi su biglietti o abbonamenti.
3. È vietato organizzare corsi di nuoto senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente.

Art. 22 Orari di occupazione

1. La domenica non è concessa nessuna possibilità di allenamento, in quanto le vasche sono a disposizione del pubblico.
2. Le società devono attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti.

Art. 23 Procedura

Le richieste di occupazione da parte di società sportive o gruppi devono essere inoltrate al Servizio competente entro e non oltre il 14 aprile di ogni anno.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 24 Inosservanza

1. I bagnini o il personale addetto sono autorizzati ad allontanare dalla piscina chiunque non osservi le disposizioni della presente ordinanza, senza rimborso del prezzo d'entrata.
2. L'entrata alla piscina può essere rifiutata da coloro che si sono resi responsabili della violazione della presente ordinanza.
3. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 25 Rinvii

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni cantonali e federali in materia, nonché alle direttive delle associazioni professionali di categoria.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 29 maggio 2025 e annulla le precedenti disposizioni in materia.

Adottata con risoluzione municipale n. 2719 del 27 maggio 2025.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 28 maggio 2025 al 27 giugno 2025.

Il Municipio

Modifiche art. 14 "Utilizzazione degli impianti" e art. 15 "Gruppi" approvate con risoluzione municipale n. 5503 del 28 luglio 2026, entrano in vigore retroattivamente con effetto 28 luglio 2026.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 29 luglio 2026 al 14 settembre 2026.